



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°13 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. Carrea Vincenzo nato a Napoli il 31/05/1953 matr. 15482
c.f. **CRRVCN53E31F839P**

Avvocato: Turrà Sergio Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli c.f. **TRRSRG50E20F8390**

Oggetto della spesa: Differenzr retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 344466 del 19/05/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .7492//2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/10/2015.

Il Tribunale di Napoli , previa declaratoria del diritto del ricorrente al collocamento a far data dal 01/04/1999 nella posizione economica D1 ed alle successive progressioni orizzontali, in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dal dipendente Carrea Vincenzo contro l'Ente Regionale volta ad accertare il suo diritto all'inquadramento nel livello economico D3 dal 01/04/1999 e fino al livello economico D6 dal 01/10/2004 con condanna dell'Ente al pagamento delle differenze retributive conseguenti al predetto inquadramento, ha condannato la Regione



Campania al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma di €86.534,57, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al saldo;

il Giudice del Lavoro ha, altresì, compensato nella misura della metà le spese di lite, condannando la Regione Campania al pagamento della rimanente parte liquidata in €. 1.800,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 363976 del 26/05/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 494378 del 19/07/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli interessi da applicare alla sentenza in parola;

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 363976 del 26/05/2016 , ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D., con nota prot n. 476886 del 13/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n . 7492//2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/10/2015.

TOTALE DEBITO

€. 130.200,83

Dip. Carrea Vincenzo matr. 15482

Differenze retributive	€.	86.534,57
Interessi legali al 27/01/2017	€.	10.516,49
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€	23.167,91
IRAP	€.	<u>7.355,44</u>
	€.	127.574,41

Competenze per spese di giudizio Adv.to Turrà Sergio €. **2.626,42**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 344466 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. 7492//2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/10/2015.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 494378 della U.O.D. 03

Napoli, 19/07/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

9103

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

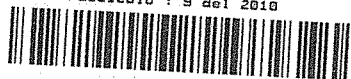
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0344466 19/05/2016 09,18 *oh*

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4. Fascicolo : 9 del 2010



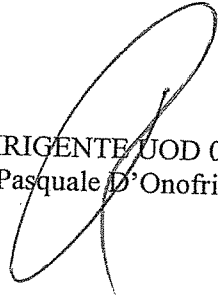
19 MAG. 2016

CC- 5108-5107-5106/13, 5000/14 – Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze in tabella, rese nel procedimento emarginato:

Attore	Sentenza	Autor.Giudiz.
Ferrara Giovanni	139/16	Corte App. Salerno
Gregorio Luigi	202/16	Corte App. Salerno
Sarno Vincenzo	203/16	Corte App. Salerno
Carrea Vincenzo	7492/15	Trib. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio



/rc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Marisa Barbato, alla udienza del 01/10/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 317/2014 R.G. promossa da:

VINCENZO CARREA, C.F. CRRVCN53E31F839P, rappr. e dif. dall'avv. TURRA' SERGIO come da procura in atti,

RICORRENTE

contro:

REGIONE CAMPANIA , rappr. e dif. dall'avv. DI LASCIO ALBA , come da procura in atti

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione e inquadramento

CONCLUSIONI

PER PARTE RICORRENTE: previo riconoscimento del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D3 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 01.4.1999, D4 dal 01.7.1999, D5 dal 01.4.2000 e D6 dal 01.10.2004, condannare la Regione Campania al pagamento della somma di € 121.876,03, oltre interessi legali; in subordine, previo riconoscimento del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D1 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 01.4.1999, D2 dal 12.7.1999, D3 dal 01.1.2002, D4 dal 1. 1.2003 e D5 dal 01.3.2008, condannare la Regione Campania al pagamento della somma di € 86.534,57, oltre interessi legali con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.

PER PARTE RESISTENTE: rigettarsi il ricorso.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria in data 9.1.14 il ricorrente in epigrafe – premesso di essere in possesso di titolo di studio tecnico e di lavorare alle dipendenze della Regione Campania, inserito nell'area di vigilanza, essendogli stata attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria – lamentava che, in esecuzione di quanto previsto dal c.c.n.l. relativo al sistema di riclassificazione del personale, era stato collocato nella categoria C, posizione economica C1 dal 1.4.99, C2 dal 1.6.2000, C3, C4 dal 1.3.2005 e C5, a decorrere dal 1.7.2007.

Deduceva che, a decorrere dalla predetta data, dando corretta esecuzione alle previsioni contrattuali, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel livello economico D3, via via sino al D6 con decorrenza 01.10.2004, e che l'erronea attribuzione di qualifica aveva comportato un ritardo di circa otto anni nella progressione economica.

A tal fine sosteneva che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del c.c.n.l., i dipendenti inquadrati nella categoria D assumono la posizione economica iniziale D1, ma per quelli di cui all'art. 3, comma 7, il trattamento iniziale corrisponde alla posizione D3.

E ciò in quanto l'articolo rinvia all'allegato A che, in relazione alla categoria D, prevede quale trattamento tabellare iniziale la categoria D3 per i profili professionali che secondo la disciplina del d.p.r. 347/1983, come integrato dal d.p.r. 333/1990, sarebbero potuti essere ascritti alla 8^a qualifica funzionale.

Rilevava, infine, che la datrice di lavoro, con nota dell'8.9.1998, dell'Assessore al Personale, aveva reso noto che si sarebbe proceduto alla attribuzione della posizione economica D3 a tutto il personale, identificabile nelle figure professionali corrispondenti alla 8^a qualifica professionale. E che con nota del 05.9.2000 aveva identificato come ufficiale dei polizia giudiziaria (categoria D) il personale *"preferibilmente con il titolo di studio tecnico che svolge..."*

Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D3 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 01.4.1999, D4 dal 01.7.1999, D5 dal 01.4.2000 e D6 dal 01.10.2004, in via principale al pagamento della somma di € 121.876,03 in suo favore; ovvero, in subordine, previo riconoscimento del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D1 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 01.4.1999, D2 dal 12.7.1999, D3 dal 01.1.2002, D4 dal 1.



1.2003 e D5 dal 01.3.2008, condannare la Regione Campania al pagamento della somma di € 86.534,57; il tutto oltre interessi legali e con vittoria di spese di giudizio.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Regione Campania si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuta superflua l'istruttoria articolata in ricorso, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.

La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione, aderendo questo giudice alle argomentazioni esposte nella sentenza n. 30981/2011, dott. De Matteis, del 24.11.2011.

È documentata l'attribuzione al ricorrente, in possesso di titolo di studio tecnico ed appartenente al settore demanio e patrimonio, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decreto n. 16015 del 06.12.1993 (cfr all. n. 3) e determina della giunta regionale n. 18 del 11.4.2000 (cfr. all. 15).

Ritiene questo giudicante sia opportuno muovere dal dato contrattuale.

Il c.c.n.l. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle regioni ed autonomie locali all'art. 3 stabilisce: *"1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e segg. (...)*

4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'Allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.

5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell'Allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.

6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'Allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'Allegato A.

7. Nell'Allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13".

Il citato Allegato A prevede per la categoria D che *"Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:*



- elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale ...

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: (...)specialista in attività(...) dell'area della vigilanza (...).

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347/1983 come integrato dal D.P.R. n. 333/1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3".

Mentre nell'esemplificazione dei profili della (riconosciuta) categoria C rientra "l'agente di polizia municipale e locale".

Nella fattispecie, è provato che il ricorrente, in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria, agisce "per il controllo e la vigilanza sui beni regionali, nonché individuato come custode giudiziario di detti beni regionali con tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dalle suddette attività" (cfr. nota del 5.9.2000, all. n. 14).

Lo stesso, a tutela del patrimonio regionale, "quotidianamente sono chiamati a svolgere accertamenti di abusi e relative occupazione, verifiche e controlli ispettivi con pedissegue procedure di operazioni di polizia giudiziaria interagenti con i PM" (cfr. all. n. 11)

Inoltre, ha superato il 6.5.1999 il corso di specializzazione in "polizia giudiziaria", e frequentato, dal 20 al 27 ottobre 2008, un altro corso con oggetto "funzioni e tecniche di polizia giudiziaria" (cfr. all. nn. 11 e 18).

Ragion per cui si tratta, effettivamente di soggetto specialista in attività dell'area della vigilanza, sui cui gravano "responsabilità di risultati relativi ad importanti processi amministrativi", e che gestisce "relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale".

Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto all'inquadramento sin dal 01.4.1999 nella categoria D, in luogo della posizione economica C2 riconosciuta.



Non può essere, tuttavia, accolta la domanda principale concernente il riconoscimento della posizione economica D3 a partire da quella stessa data.

L'all. A richiamato dal d.p.r. 25.6.1983 n. 347, all'art. 26, per quanto in questa sede rileva, limitatamente alla ottava qualifica funzionale di funzionario, prevede: *“Complessità e difficoltà delle prestazioni. Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa organica e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna. Autonomia operativa e iniziativa. L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali. Responsabilità. L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro. Requisiti di accesso dall'esterno. Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale. Aree di attività Area amministrativa. Addetti che provvedono all'istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad attività amministrative; l'attività si esercita inoltre collaborando con posizioni di lavoro a più elevato contenuto professionale. Area tecnico-contabile. Addetti che eseguono attività di tipo tecnico-contabile o che coordinano figure professionali appartenenti a qualifiche immediatamente inferiori dei rispettivi settori di attività. Indicazione di massima delle figure professionali. Funzionario: apicali di enti di tipo 3; laureati professionali (procuratori legali, ingegneri, architetti, medici, farmacisti, giornalisti, ecc.); analisti di sistema; laureati con direzione di unità operativa o attività di studio o ricerca».*

L'art. 40 del medesimo d.p.r. 347/1983 (Norma di 1° inquadramento) prevede:

«L'operazione di 1° inquadramento funzionale deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) l'inquadramento ha decorrenza 1° gennaio 1983 sulla base delle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del presente accordo, indipendentemente dal livello di inquadramento acquisito con i precedenti accordi; (...)

d) in sede di 1° inquadramento l'attribuzione, secondo i criteri di cui al precedente punto a), al personale in servizio delle qualifiche funzionali previste dal presente accordo avviene prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso; (...)

g) l'ottava qualifica funzionale va attribuita ai responsabili delle strutture apicali negli enti di tipo 3; ai responsabili di strutture intermedie negli enti di tipo 2 nonché ai responsabili di strutture di terza dimensione negli enti di tipo 1.



La medesima qualifica funzionale (funzionario) va al personale in possesso del diploma di laurea professionale e che occupa un posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio a prescindere dalla tipologia dell'ente».

Nella fattispecie, indubbia la mancanza in capo al ricorrente, di una responsabilità di struttura, è pacifico che lo stesso non sia in possesso di diploma di laurea.

Si tratta, piuttosto, di dipendente in possesso di titolo di studio tecnico.

Ragion per cui, indipendentemente da quanto affermato nella determinazione dirigenziale n. 18 dell'11.4.2000, cui è allegato l'elenco degli "ufficiali di polizia giudiziaria – funzionari" in cui è compreso il ricorrente, al fine di stabilire il trattamento economico iniziale dei lavoratori che andavano collocati nella categoria D, per effetto della revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, in servizio al momento dell'entrata in vigore della normativa contrattuale, non sussiste il diritto dello stesso all'inquadramento nella VIII qualifica funzionale, mancando il possesso della laurea e della abilitazione professionale, pur in considerazione dei compiti di ufficiali di polizia giudiziaria assegnatigli in modo continuativo.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al collocamento, a far data dal 1.4.1999, nella posizione economica D1 di cui al c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, ed alle successive progressioni orizzontali ex art 9 del c.c.d.i. dell'anno 1999, ossia D2 dal 12.7.1999, D3 dal 01.01.2002, D4 dal 01.1.2003 e D5 dal 01.3.2008.

Conseguentemente, la Regione Campania va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le differenze retributive conseguenti al predetto inquadramento, a decorrere dal 1.4.1999.

In ordine alla quantificazione, si evidenzia che i conteggi allegati al ricorso sono stati elaborati in maniera chiara e sulla base dei dati risultanti dalle tabelle retributive allegate ai CCNL e dalle buste paga ed inoltre, non sono stati in alcun modo contestati dalla Regione, costituitasi, in corso di giudizio.

Pertanto, la Regione va condannata al pagamento della somma di € 86.534,57, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al saldo.

L'accoglimento parziale della domanda induce a disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di lite; la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso, previa declaratoria del diritto del ricorrente al collocamento, a far data dal 1.4.1999, nella posizione economica D1 di cui al c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali ed alle successive progressioni orizzontali, condanna la Regione Campania, in persona del presidente legale rapp.te p.t., al pagamento in suo favore della somma di € 86.534,57, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al saldo;
- compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna la Regione Campania, in persona del presidente legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte liquidata in € 1.800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, così deciso in data 01/10/2015.

Il Giudice

dott.ssa Marisa Barbato



Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 7492/2015
Dip.CARREA VINCENZO
Avv. Turrà Sergio

Diritti e onorari			1.800,00
spese generali	15,00%	1.800,00	<u>270,00</u>
			2.070,00
CPA	4%	2.070,00	<u>82,80</u>
			2.152,80
IVA	22%	2.152,80	473,62
TOTALE FATTURA			2.626,42
RITENUTA	20%	2.070,00	414,00
NETTO A PAGARE			2.212,42



55-14-03

*Giunta Regionale della Campania**Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali**Direzione Generale per le Risorse Umane**Unità Operativa Dirigenziale**Stato Giuridico ed Inquadramento del personale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0476886 13/07/2016 10,29

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.18.

*Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE*

**Oggetto: Direttiva Presidenziale prot. 13919/UDCP/GAB del 9/9/2015
Sentenza n. 7492/2015 del Tribunale di Napoli**

In riscontro alla nota prot. 363976 del 26/05/2016 si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 e sulla scorta della documentazione agli atti, una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto.

La sentenza n. 7492/2015 del Tribunale di Napoli accoglie il ricorso promosso dal dipendente Carrea Vincenzo appartenente al contingente di personale ex L.R. 32/84, per il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla Regione Campania nel marzo 2003 e condanna, altresì, la Regione al pagamento delle spese di lite.

Il contenzioso in questione scaturisce da quanto disposto dalla L.R. 2/2001 che ha modificato il testo della previgente L.R. 32/84 in virtù della quale il ricorrente, dipendente a tempo determinato di centri di formazione, era transitato nel ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non docente istituito presso la Giunta Regionale.

Come si legge nella decisione, infatti, "l'art. 3 della L.R. 32/84, per effetto della modifica operata dalla L. 2/2001, risulta così formulato: *Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza.* Dunque, con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L.R. 32/84 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/8/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi".

Sempre dalla lettura della decisione, ed è altresì ammesso dal ricorrente, emerge che nel marzo 2003 la Regione ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tale titolo dal 1/9/1986 al 31/3/2003.

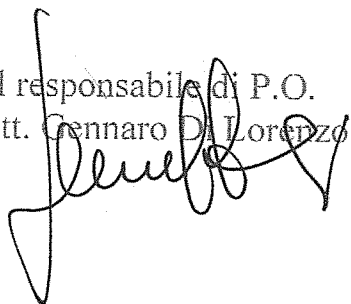
Il dipendente, pertanto, proponeva ricorso al Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento delle somme accessorie maturate "dal 1/9/1986 al 31/3/2003".

In occasione del ricorso l'ex Settore Stato Giuridico, limitatamente a quanto di propria competenza, sottolineava l'infondatezza della richiesta atteso che solo a far data dalla L.R. 2/2001 era stato legislativamente affermato – in maniera costitutiva – il diritto del ricorrente all'inquadramento "nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza 1/9/1986", prima fissato al 1/1/1992 ex lege 14/91. Da quella data maturava, pertanto, il diritto dello stesso alla percezione degli importi dovuti, concretamente erogati da questa Amministrazione nell'anno 2003.

L

In ordine alla quantificazione si legge, infatti, nella decisione che "i conteggi allegati al ricorso sono stati elaborati in maniera chiara e sulla base dei dati risultanti dalle tabelle retributive allegate ai CCNL e dalle buste paga ed inoltre, non sono stati in alcun modo contestati dalla Regione, costituitasi, in corso di giudizio".

Il responsabile di P.O.
dott. Gennaro Di Lorenzo



Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo

